

Circolare del M.I.C.A. n. 3475/C del 20 dicembre 1999, Prot. 598700 - Legge 25 gennaio 1994, n. 82 – Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1999 il regolamento 4 ottobre 1999, n. 439 che reca modifiche al D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

Con esso è stata disposta la proroga di un anno del termine di cui all'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 274 citato e sono state inoltre apportate alcune modifiche all'Allegato A dello stesso. E' stato peraltro introdotto il richiamo alle sanzioni penali che i moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive devono recare secondo il disposto del D.P.R. n. 403/1998, art. 6

Di seguito alle Circolari n. 3343/C del 28 luglio 1994, n. 3420/C del 22 settembre 1997, n. 3428/C del 25 novembre 1997 e n. 3444/C del 29 maggio 1998 (seguendo i medesimi criteri di numerazione) e in relazione ai numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero riguardanti l'applicazione della legge n. 82/1994 e del relativo regolamento di attuazione, si ritiene opportuno fare presente quanto segue.

1. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

1.1. Procedure d'iscrizione di nuove imprese. D. Lgs. n. 112/1998.

Com'è noto l'articolo 22, comma 3, del D. Lgs. n. 112/1998, ha consentito di dare inizio all'attività, nelle more delle necessarie verifiche in merito ai requisiti dichiarati, senza ovviamente eliminare l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese.

Proprio allo scopo di adeguare la normativa in vigore a quanto previsto all'articolo 22 del D. Lgs. n. 112/1998, è stato introdotto nell'ambito del regolamento di semplificazione del Registro delle imprese, redatto ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59/1997 (il cui iter approvativo è ormai giunto alla fase conclusiva) l'articolo 7 che specificamente regolamenta il procedimento di iscrizione delle imprese di pulizia a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività presso l'ufficio del Registro delle imprese.

1.2. Imprese già iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D.M. n. 274/1997, che non hanno presentato l'allegato A entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge (5 ottobre 1997)

Numerose Camere di commercio hanno chiesto quale atteggiamento si debba tenere nei confronti delle imprese che hanno presentato la domanda di regolarizzazione in data successiva al 5 ottobre 1997 (termine di 90 giorni dalla data di emanazione del D.M. n. 274).

Al riguardo si comunica di ritenere possibile, ove ne ricorrano i presupposti, fare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento di attuazione.

Infatti, la mancata presentazione dell'allegato A al citato regolamento entro i 90 giorni previsti dall'articolo 7 della legge n. 82, per le imprese già regolarmente iscritte al

Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, avrebbe dovuto comportare (e in determinate situazioni ha comportato) l'avvio delle procedure di sospensione, con la fissazione di termini perentori entro cui l'impresa interessata avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione.

Dati detti presupposti, si comunica di ritenere che – indipendentemente dal concreto avvio da parte delle Camere interessate alle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 del D.M. n. 274/1997 a seguito dell'avvenuto riscontro dell'omissione di deposito dell'allegato A – nel caso in cui dette imprese abbiano comunque provveduto al predetto deposito prima della prevista cancellazione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane, codeste Camere non abbiano più motivo, in particolare dal punto di vista tecnico, di procedere alla cancellazione.

Per le imprese che ancora oggi non abbia ottemperato al deposito dell'allegato A in argomento, codeste Camere dovranno immediatamente provvedere all'avvio delle procedure di cui all'articolo 6, del D.M. n. 274/1997, che potranno concludersi favorevolmente per le imprese interessate solo nel caso in cui le stesse, a seguito di presentazione, nei successivi 10 giorni, di istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dimostrino, attraverso la presentazione dell'allegato A, di essere in possesso dei necessari requisiti economico-finanziari fin dalla data di entrata in vigore del regolamento.

In caso contrario l'impresa dovrà essere cancellata.

Naturalmente, l'impresa che risulti comunque in possesso di tutti i requisiti necessari (compresi pertanto anche quelli di onorabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 82) potrà chiedere una nuova iscrizione

2. REQUISITI DI ONORABILITA'

2.1. Sospensione condizionale della pena

Perplessità sono sorte circa la possibilità o meno di procedere all'iscrizione per le attività in questione di soggetti che, essendo stati condannati per reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 82, abbiano ottenuto la sospensione condizionale della pena.

Si ritiene che debba trovare applicazione nella fattispecie l'articolo 166 cod. pen., come novellato dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1880, n. 19 che, come noto, recita: “(...) *La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa*”.

Tale disposizione, come ha avuto modo di affermare il TAR del Lazio nella sentenza del 19 gennaio 1995, “*ha finalità totalmente liberatoria per il condannato a pena sospesa, da ogni tipo di ostacolo che possa opporsi all'attività lavorativa e quindi alla piena conservazione della propria potenzialità produttiva e del proprio status originario nella collettività sociale. D'altra parte è questo lo scopo specifico dell'istituto della sospensione condizionale della pena che corrisponde sia all'esigenza di sottrarre dall'ambiente carcerario persone che presentino serie possibilità di ravvedimento, sia all'altra, non meno importante, di fissare una remora per ulteriori violazioni della legge penale*”.

Si ritiene, pertanto, anche in considerazione della formula “ampia” (“... *in alcun caso* ...”) adottata dal legislatore nell’articolo 166 cod. pen. che le condanne a pena condizionalmente sospesa non possano essere considerate ostative allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge n. 82/1994.

2.2. Emissione di assegni a vuoto o senza provvista

Dubbi sono sorti anche in merito alla configurabilità o meno dei reati di cui all’articolo 116, n. 2 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione di assegni a vuoto) e di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegni senza provvista), quali reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio, ai fini dell’accertamento dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 82.

A questo proposito deve rilevarsi che una consolidata giurisprudenza (vedi ad esempio, Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 1153 del 16 ottobre 1995) ha chiarito che per “reati contro la fede pubblica” non devono intendersi esclusivamente i reati del Libro II, Titolo VII del Codice Penale, ma anche quelli introdotti da leggi penali speciali a tutela del medesimo bene giuridico, tra cui è da collocarsi, appunto, (vedi, Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 1402 del 25 ottobre 1996) l’emissione di assegni a vuoto.

In merito, in particolare, al reato di emissione di assegni senza provvista, va considerato che, pur avendo la norma del 1990 modificato il momento consumativi dello stesso, spostandolo dalla fase dell’emissione a quella dell’infruttuosa presentazione del titolo di pagamento, e pur risultando recessiva, di conseguenza, la configurabilità dello stesso come reato contro la fede pubblica, risulta pacifica ad avviso dello scrivente la sua individuazione almeno come reato contro il patrimonio.

Ne consegue pertanto che condanne per ambedue i reati in questione configurano cause ostative allo svolgimento delle attività in argomento.

Si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni in relazione alle novità che saranno introdotte nella materia in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205 di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

5. RESPONSABILE TECNICO

5.1. Responsabile tecnico di più imprese

In merito alla possibilità della nomina di un soggetto a responsabile tecnico di più imprese, considerati i frequenti quesiti rivolti allo scrivente sull’argomento, si ritiene opportuno riportare testualmente un estratto del punto 4 della Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 (che pur facendo riferimento alle imprese di cui alla legge n. 46/1990, può applicarsi analogicamente, per lo specifico problema, anche alle imprese di pulizia):

*“4d) Si conferma che il termine **"immedesimazione"**, che compare in precedenti Circolari, va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio*

operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa

Resta inteso, pertanto, che nel caso della L. n. 46/90, il "preposto (responsabile tecnico)" di cui all'art. 2 della stessa legge, e' colui che surroga il titolare (privo dei necessari requisiti tecnico-professionali) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.

4e) Al fine di approfondire quanto esposto nel punto 4d) si ritiene necessario esaminare le diverse forme di "collaborazione" che possono configurarsi all'interno delle varie compagini sociali presenti nel nostro ordinamento.

E' fuor di dubbio, per esempio, che il titolare di una impresa individuale sia soggetto "immedesimato" nella stessa, ma quando si ha riguardo alla figura del socio di una società o addirittura alla figura di un associato in una associazione in partecipazione il criterio generale non e' più sufficiente, ma occorre fornire una casistica dettagliata al fine di valutare le diverse fattispecie.

Il criterio discriminatore, per attribuire ad un soggetto, in possesso chiaramente dei requisiti tecnico-professionali, la qualifica di responsabile tecnico, e' dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata. Così, ad esempio, nella **società in accomandita semplice**, non vi sono dubbi per il socio accomandatario dell'immedesimazione, mentre per il socio accomandante, stante l'espresso divieto di immistione nella gestione (art. 2320 C.C.), l'immedesimazione e' ravvisabile solo nell'ipotesi che lo stesso sia anche prestatore d'opera.

Nelle **società in nome collettivo** invece, essendo tutti i soci solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 C.C.), si ritiene che, purchè in possesso dei requisiti specifici e, fermo rimanendo quanto più sopra rappresentato circa l'esercizio dell'attività, non vi siano ostacoli a che anche un socio non amministratore venga preposto in qualità di responsabile tecnico.

Nell' **associazione in partecipazione**, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all'associato o lo preponga all'esercizio dell'impresa e pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa senz'altro assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso.

La collaborazione coordinata e continuativa, così come definita dall'art. 49 del D.P.R. n. 917/86, non sembrerebbe invece, configurare con l'impresa un rapporto di immedesimazione in quanto le relative attività sono svolte "... nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati ...", esclusione quest'ultima, che rende tale tipo di collaborazione incompatibile con l'esercizio materiale delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.

4f) Si osserva, inoltre, che la legge non prevede alcuno specifico divieto a che un medesimo soggetto acquisisca la qualifica di responsabile tecnico in più di un'impresa, sicchè, sia pure in un numero limitato di ipotesi e in via eccezionale (nella Circolare n. 3239/C del 22.3.1991, si e' precisato di ritenere che: "... in via generale, una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese..."), può risultare possibile accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione, semprechè sia possibile riscontrare in ciascuna, sulla base di oggettive risultanze, il requisito (irrinunciabile) di cui al punto 4d).

Ad esempio, nell'ipotesi di titolare di impresa artigiana che abbia cariche in altre imprese (costituite sotto forma di società), qualora le medesime non siano puramente formali, ma comportino da parte del soggetto la prestazione della propria opera, come

meglio approfondito al punto 4e), si ritiene che non vi siano impedimenti a che lo stesso sia preposto quale responsabile tecnico per ambedue le imprese”.

Codeste Camere potranno adottare anche per le imprese di pulizia uno schema di dichiarazione del responsabile tecnico sulla falsariga di quello previsto dalla Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 (mod. L. 46/A) per il responsabile tecnico delle imprese di installazione.

Tale dichiarazione, adeguatamente sottoscritta, congiuntamente alla dimostrazione di un rapporto qualificato con l'impresa – di un rapporto, cioè, che rientri tra le specifiche ipotesi sopra richiamate, stante il divieto della preposizione di un consulente o professionista esterno previsto all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 274/1997 – può costituire prova sufficiente del rapporto di immedesimazione, salvo eventuali opportuni controlli nei casi specifici.

6. FASCE DI CLASSIFICAZIONE E CRITERI PER L'ACCESSO

6.1. Appalti banditi da PP.AA. per importi inferiori ai 200.000 ECU

In merito alla frequente richiesta di permettere alle imprese l'inserimento comunque nella prima fascia di cui all'articolo 3 del D.M. 274, anche nel caso in cui non raggiungano un volume d'affari medio annuo di lire 60 milioni, al fine di non essere escl dalle procedure di affidamento di servizi, si rammenta che già con Circolare n. 3444/C del 29 maggio 1998 si è avuto modo di sottolineare che la classificazione per fasce *“ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle (...) imprese alle procedure di affidamento di servirsi di attuari da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria (...)”*. Poiché quest'ultima si applica a contratti il cui importo superi la soglia dei 200.000 ECU, le imprese non iscritte nella fasce (o perchè hanno un volumi d'affari minimi o semplicemente perchè non hanno ritenuto di richiedere tale iscrizione), mantengono in tutto il diritto di partecipare a gare di appalto bandite per importi inferiori da parte di pubbliche amministrazioni o di altri soggetti contemplati nel D. Lgs. n. 157/1997, ovvero da privati.

6.2. Individuazione della fascia di classificazione da richiedere alle imprese partecipanti all'appalto.

Alcune stazioni appaltanti hanno posto quesito circa le modalità di individuazione della fascia di classificazione da richiedere alle imprese interessate.

In particolare è stato richiesto se la fascia di classificazione debba essere individuata in relazione all'importo complessivo dell'appalto stesso oppure in relazione all'importo medio per ogni anno (o frazione di anno).

In merito, si ritiene di dover accedere alla seconda delle due ipotesi prospettate.

Va considerato, infatti, che la fascia di classificazione viene riconosciuta alle imprese interessate a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti predeterminati su base annua: volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio; costo complessivo per il personale dipendente, per ciascuno degli anni di riferimento, non inferiore a determinate percentuali; principali lavori eseguiti, sempre da

computarsi su base annua, come specificato al punto 6.1., lettera a), della Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997.

7. SEZIONE SECONDA DELL'ALLEGATO A E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

7.1. Attestazioni, elenco de servizi eseguiti ed elenco dei contratti in essere di cui all'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 274/1997

In merito all' **elenco dei servizi eseguiti**, si comunica di ritenere che non sia indispensabile che la somma degli importi degli stessi coincida con il volume di affari effettivamente conseguito dall'impresa nel periodo di riferimento. E' necessario, tuttavia, che tale somma raggiunga il dato relativo al volume d'affari corrispondente alla fascia immediatamente inferiore rispetto a quella per cui si chiede l'iscrizione e che risulti l'attestazione dei "principali servizi" di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), del D.M. n. 274/1997.

Ove poi non sia possibile per tutti i servizi effettuati presso privati indicati in elenco presentare un'apposita attestazione del committente, si comunica di ritenere che la stessa possa essere sostituita da una specifica autodichiarazione, da rendere in una forma analoga a quella prevista dall'allegato B al D.M. citato, che consenta peraltro l'effettuazione di eventuali riscontri d'ufficio. Tale autodichiarazione dovrà essere accompagnata da copia delle fatture concernenti la relativa prestazione.

Circa poi le perplessità manifestate da alcune associazioni di categoria, in merito all'opportunità del deposito dell' **elenco dei contratti in essere** alla data di presentazione della domanda, in quanto tale disposizione contrasterebbe con i principi recati dalla legge n. 675/1996 (sulla tutela della "privacy"), si comunica di ritenere tali perplessità non condivisibili, essendo i dati in questione depositati presso la Camera non ai fini di pubblicità ma al fine dell'espletamento di controlli previsti dalla legge. Si coglie comunque l'occasione per richiamare l'attenzione dei responsabili camerale per la conservazione degli atti in questione. In particolare si richiama quanto previsto dagli articoli 15 ("Sicurezza dei dati") e 38 ("Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati") della citata legge n. 675.

7.2. Rapporti dell'impresa con il sistema bancario

Da molte parti sono state manifestate perplessità circa il requisito per l'iscrizione previsto all'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 274/1997 ("esistenza di rapporti con il sistema bancario"), venendo ritenuta la sua dimostrazione "con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati", onerosa per le imprese di piccole dimensioni e superflua per quelle che siano in gradi di operare con proprio capitale, senza l'ausilio di finanziamenti esterni.

Al riguardo, il regolamento n. 439/1999 (articolo 1, lett. d)) ha circoscritto tale obbligo alle sole imprese che chiedono l'inserimento nella fasce di classificazione di cui all'articolo 3, del D.M. n. 274. Per le altre imprese, la dichiarazione resa dall'interessato in merito alla titolarità di almeno un c/c bancario è condizione sufficiente per ritenere il requisito stesso assolto, sollevando il dichiarante dall'onere di esibire ulteriore documentazione.

7.3. Sottoscrizione dell'allegato A

La sottoscrizione delle dichiarazioni previste dall'allegato A del D.M. n. 274, com'è noto, non è soggetta ad autenticazione nei casi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 127/1997 e successive modifiche.